



# **CITTÀ DI TRAPANI**

## **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA E DEGLI  
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  
MODALITÀ PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER  
L'INSTALLAZIONE**

### **NORME DI ATTUAZIONE**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n. 72 del 14 Luglio 2005**

**SOMMARIO**

NORME DI ATTUAZIONE .....	1
CAPO I	
DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Ambito e scopo del Piano .....	5
Ambito e scopo del Piano .....	5
Zonizzazione .....	5
Zonizzazione .....	5
CAPO II	
NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' .....	6
Disposizioni di carattere generale.....	6
Disposizioni di carattere generale.....	6
Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità .....	6
Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità .....	6
Dimensioni dei mezzi pubblicitari.....	6
Dimensioni dei mezzi pubblicitari.....	6
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari .....	6
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari .....	6
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi .....	7
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi .....	7
CAPO III	
DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA .....	8
Mezzi e Impianti pubblicitari .....	8
Mezzi e Impianti pubblicitari .....	8
Insegna di esercizio .....	8
Insegna di esercizio .....	8
Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio .....	8
Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio .....	8
Preinsegna .....	8
Preinsegna .....	8
Caratteristiche particolari delle preinsegne .....	8
Caratteristiche particolari delle preinsegne .....	8
Titolarità del sostegno per le preinsegne .....	9
Titolarità del sostegno per le preinsegne .....	9
Cartello/Tabella.....	9
Cartello/Tabella.....	9
Manifesto.....	9
Manifesto.....	9
Striscione, locandina, stendardo e bandiera.....	9
Striscione, locandina, stendardo e bandiera.....	9
Segno orizzontale reclamistico .....	9
Segno orizzontale reclamistico .....	9
Impianto di pubblicità o propaganda .....	9
Impianto di pubblicità o propaganda .....	9
Impianto pubblicitario di servizio.....	10
Impianto pubblicitario di servizio.....	10
Sorgente luminosa .....	10
Sorgente luminosa .....	10
Caratteristiche particolari delle tende e bacheche.....	10
Caratteristiche particolari delle tende e bacheche.....	10
Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere .....	10
Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere .....	10
Impianti fissi per le affissioni .....	10
Impianti fissi per le affissioni .....	10
Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni .....	11
Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni .....	11
Pubblicità sui veicoli .....	11
Pubblicità sui veicoli .....	11
Pubblicità fonica.....	11
Pubblicità fonica.....	11

CAPO V	
COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE .....	13
Centro storico - Disciplina speciale .....	13
Centro storico - Disciplina speciale .....	13
Centro storico - Insegne - Tende - Targhe e Bacheche .....	13
Centro storico - Insegne - Tende - Targhe e Bacheche .....	13
Altre zone tutelate .....	13
Altre zone tutelate .....	13
CAPO VI	
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	13
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione .....	13
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione .....	13
Rapporti con l'utenza .....	14
Rapporti con l'utenza .....	14
Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione .....	14
Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione .....	14
Presentazione della domanda al Comune .....	14
Presentazione della domanda al Comune .....	14
Mezzi pubblicitari a carattere sanitario .....	15
Mezzi pubblicitari a carattere sanitario .....	15
Rilascio dell'autorizzazione .....	15
Rilascio dell'autorizzazione .....	15
Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario .....	15
Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario .....	15
Voltura dell'autorizzazione .....	15
Voltura dell'autorizzazione .....	15
Termine di validità dell'autorizzazione .....	15
Termine di validità dell'autorizzazione .....	15
Rinnovo dell'autorizzazione .....	16
Rinnovo dell'autorizzazione .....	16
Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	16
Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	16
Decadenza e revoca dell'autorizzazione .....	16
Decadenza e revoca dell'autorizzazione .....	16
CAPO VII	
SANZIONI .....	17
Sanzioni amministrative .....	17
Sanzioni amministrative .....	17
Rimozione dei mezzi pubblicitari .....	17
Rimozione dei mezzi pubblicitari .....	17
Atti vietati .....	17
Atti vietati .....	17
Vigilanza .....	17
Vigilanza .....	17
CAPO VIII	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	17
Norma transitoria .....	17
Norma transitoria .....	17
Deroghe e prescrizioni .....	18
Deroghe e prescrizioni .....	18
Entrata in vigore .....	18
Entrata in vigore .....	18
ALLEGATO A	
DIMENSIONI MASSIME DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI .....	19
ALLEGATO B .....	20
ALLEGATO C	
ELENCO EDIFICI TUTELATI AI SENSI DEL D.Lgs 42/04 NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ESCLUSO IL CENTRO STORICO .....	24

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1 - Ambito e scopo del Piano**

1. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, alla circolazione e al traffico.
2. Il Piano disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari collocati nel territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs 30/04/1992, n.285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n.495, nel D.Lgs 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni.
3. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

### **Art. 2 - Zonizzazione**

1. Il Piano generale degli impianti disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari in modo diversificato nelle seguenti zone del territorio comunale:
  - a) centro storico;
  - b) centro abitato;
  - c) zona caratterizzata prevalentemente da insediamenti residenziali;
  - d) zona esterna ai centri abitati;
2. Le zone a, b, c, e d sono distinte ed evidenziate nella cartografia denominata "Zonizzazione", costituita dalle relative tavole dello strumento urbanistico vigente.
3. Zona A – Centro Storico. Il centro storico è individuato dallo strumento urbanistico in vigore.
4. Zona B – Centro Abitato. Il centro abitato è individuato dallo strumento urbanistico in vigore, mantenendo, ove possibile, la nozione di centro abitato come definita dall'art. 3 del D.Lgs 285/92. I centri abitati esistenti nel territorio comunale comprendono le aree di centro abitato caratterizzati prevalentemente da insediamenti residenziali consolidati, anche con forte presenza di attività terziarie e di attività commerciali.
5. Zona C – Zona caratterizzata prevalentemente da insediamenti residenziali, per come individuata dallo strumento urbanistico in vigore. È la zona comprendente la restante parte dei centri abitati, in cui sono incluse le aree urbanizzate di recente formazione caratterizzate prevalentemente da insediamenti residenziali e da piccoli nuclei di attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali.
6. Zona D – Zona esterna ai centri abitati, non compresa nelle precedenti classificazioni. È la parte del territorio comunale posta esternamente alla delimitazione del centro abitato.
7. La modifica al perimetro ed alle delimitazioni delle zone individuate ai commi precedenti viene automaticamente recepita dal Piano Generale degli Impianti.

## CAPO II

### NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

#### Art.3 - Disposizioni di carattere generale

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'installazione di preinsegne e di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti, da parte di privati, su aree private o su beni immobili privati.
4. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre. Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.
8. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda disciplinati dal presente Piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
9. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.
10. Non sono soggette ad autorizzazione:
11. Le targhe di esercizio, con dimensioni massime di cm. 40x25, fermo restando, al momento dell'installazione, il rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio e della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico;
12. Le vetrofanie, di superficie non superiore a 1 m<sup>2</sup>.

#### Art.4 - Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità

1. Per soddisfare esigenze di comunicazione od informazione di pubblica utilità alla cittadinanza, la Giunta Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi pubblicitari su elementi e strumenti di arredo urbano, sia su proposta degli uffici che su proposta ed elaborazione da parte di eventuali soggetti concessionari dell'Ente. Il progetto speciale può derogare a limiti e vincoli posti da norme legislative o regolamenti e strumenti programmatici vigenti, purché tali limiti e vincoli nel sistema dell'ordinamento non siano precettivi in via assoluta per l'autonomia comunale.
2. All'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, come definite dall'art. 2 del Codice della strada, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la competenza assegnata dal Codice della strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le deroghe sono stabilite con le procedure di cui al precedente comma 1.

#### Art. 5 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti dal Codice della strada e dal presente Piano, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 48 del DPR 495/92.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano.

#### Art.6 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di

fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

### **Art.7 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

<b>TIPO STRADA URBANA</b> come definito dall'art. 2 del Codice della strada	<b>Distanza dal bordo della carreggiata</b> <b>D<sub>CAR</sub>&lt; (m)</b>	<b>Distanza da intersezione</b> <b>semaforizzata D<sub>INT</sub>&lt; (m)</b>
D	15	300
E	10	200
F	10	150

# **CAPO III**

## **DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

### **Art.8 - Mezzi e Impianti pubblicitari**

1. Ai fini del presente Piano, per "insegna di esercizio", "preinsegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione, locandina, stendardo e bandiera", "impianto pubblicitario di servizio", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità o propaganda" si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

### **Art.9 - Insegna di esercizio**

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario, ovvero di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali se collocati ad una distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri e distanziati fra loro di almeno 20 m.
4. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
  - a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
  - b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
  - c) insegna frontale;
  - d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
  - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

### **Art.10 - Caratteristiche particolari delle insegne d'esercizio**

1. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m 3 e 5,1.
2. La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,2.
3. Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 15.
4. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a m 10; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

### **Art.11 - Preinsegna**

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

## **Art.12 - Caratteristiche particolari delle preinsegne**

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 x 0,25 m.
2. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale.
3. Le preinsegne possono essere installate secondo le tipologie individuate negli allegati del presente Piano, e realizzate esclusivamente secondo le prescrizioni dimensionali contenute all'interno degli allegati
4. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione
5. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
  - b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
  - c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

## **Art.13 - Titolarità del sostegno per le preinsegne**

1. Il Comune conserva la proprietà del sostegno al fine di garantire la corretta applicazione delle norme del Piano. Tutti i sostegni utilizzati per le preinsegne, entro i centri abitati e lungo le strade di proprietà del Comune, devono essere installati, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, a cura e spese delle ditte installatrici e ceduti in concessione alle medesime, le quali, previa specifica autorizzazione, possono utilizzarli per la collocazione di preinsegne per la durata prevista dall'autorizzazione. Ogni supporto deve essere esattamente individuato e cartografato nel rispetto delle presenti norme.
2. Fuori dai centri abitati, l'onere per la fornitura del sostegno e della preinsegna è a carico del soggetto interessato all'installazione.

## **Art.14 - Cartello/Tabella**

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete), sui siti individuati dal presente Piano.

## **Art.15 - Manifesto**

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

## **Art.16 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera**

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

## **Art.17 - Segno orizzontale reclamistico**

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## Art.18 - Impianto di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo:
  - a) **"targa di esercizio"**, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all'art. 25, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria; Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva
  - b) **"targa pubblicitaria"**, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall'art. 26 del presente Piano; Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico;
  - c) **"bacheca"**, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, per pubblici spettacoli, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, e merce varia);
  - d) **"tenda o tendone"**, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiale simile, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
  - e) **"impianti fissi per le affissioni"**, cioè gli impianti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, secondo le seguenti tipologie:
    1. "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
    2. "stendardo": impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;
    3. "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro;
  - f) **"impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile"**, cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;
  - g) **"impianto di insegne o targhe coordinate"**, ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;
  - h) **"vetrofanìa"**, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
  - i) **"telo per ponteggi di cantiere"**, il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari.

## Art.19 - Impianto pubblicitario di servizio

1. E' definito "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

## Art.20 - Sorgente luminosa

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

## Art.21 - Caratteristiche particolari delle tende e bacheche

1. Per quanto riguarda le caratteristiche delle tende e delle bacheche, si rimanda alle norme contenute in proposito nei regolamenti edilizi e urbanistici.

## **Art.22 - Caratteristiche particolari dei teli a copertura dei ponteggi di cantiere**

1. E' ammessa la collocazione di teli pubblicitari in aderenza ai ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi, previo nulla osta del proprietario dell'immobile.
2. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro.

## **Art.23 - Impianti fissi per le affissioni**

1. Non è consentita la collocazione di impianti fissi "tipo tabella" collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti. Non è autorizzata la sostituzione degli esistenti in caso di rimozione per vetustà o usura.
2. Gli impianti fissi per le affissioni si suddividono in:
  - a) Impianti per le affissioni dirette;
  - b) Impianti per le pubbliche affissioni.
3. Le affissioni dirette sono effettuate su spazi pubblici appositamente individuati da attribuire a soggetti privati previa gara ad evidenza pubblica o comunque previa stipula di apposita convenzione.
4. Le caratteristiche ed il numero degli impianti da destinare alle affissioni dirette sono stabiliti nel bando di gara o nella convenzione, nel rispetto, relativamente alle superfici degli impianti, di quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. In caso di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi pubblici per l'installazione di impianti privati per le affissioni dirette di manifesti, l'atto di aggiudicazione della gara vale come autorizzazione all'installazione a favore della ditta aggiudicataria per tutto il periodo di durata della concessione.
6. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.
7. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire le affissioni, a cura del Comune, su impianti di cui al precedente comma 2 lettera b), di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, nelle misure stabilite nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di messaggi di natura commerciale.
8. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni nonché le modalità per l'effettuazione del relativo servizio sono stabilite nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Art.24 - Tipologie e caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni**

1. Gli impianti "tipo poster", formato m 6x3, sono costituiti principalmente da un pannello centrale, racchiuso da una cornice perimetrale, e possono essere collocati a terra o a parete. Se collocati a terra gli impianti devono essere costituiti da una struttura autoportante, mono o bifacciale, realizzata in profilati metallici e sostenuta da un massimo di tre montanti.
2. Gli impianti "tipo standard" sono rappresentati dai seguenti formati:
  - a) formato cm 70 x 100
  - b) formato cm 140 x 200
  - c) formato cm 200 x 140
  - d) formato cm 280 x 200I suddetti impianti sono costituiti principalmente da un pannello centrale, racchiuso da una cornice perimetrale e collocati a terra. L'impianto è costituito da una struttura autoportante, bifacciale, realizzata in profilati metallici, sostenuta da due montanti.
13. Il pannello centrale degli impianti di cui ai commi 1 e 2, riportante il messaggio pubblicitario, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, è realizzato in materiale durevole e sufficientemente rigido. L'intero manufatto deve essere realizzato in materiale interamente protetto dalla corrosione o comunque non ossidabile. La struttura deve essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e trasporto in loco. Gli impianti "tipo poster" e "tipo standard" sono, inoltre, dotati di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario e il numero identificativo dell'impianto. La collocazione degli stessi è effettuata in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra pari a cm 60.
14. Gli impianti tipo "tabella" sono costituiti da un pannello in lamiera non ossidabile racchiuso da una cornice fissata a muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100. La collocazione dell'impianto è effettuata in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra pari a cm 60.
15. La quantità massima prevista per gli impianti di cui ai commi precedenti è determinata dagli allegati al Piano

### **Art.25 - Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della strada e dell'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

### **Art.26 - Pubblicità fonica**

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 44, la pubblicità fonica sulle strade è consentita:
  - a) fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione dall'Ente proprietario della strada;
  - b) entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazione e spettacoli, previa autorizzazione del Sindaco.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24/04/75 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal DPCM 1/03/1991.

## **CAPO V**

# **COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

### **Art.27 - Centro storico - Disciplina speciale**

1. In centro storico è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo e in quello successivo.
2. In centro storico è ammesso l'uso di striscioni e standardi recanti informazioni pubblicitarie di carattere culturale ed istituzionale, previa specifica autorizzazione del Sindaco.
3. E' consentita l'installazione di vetrinette porta menù di dimensioni di circa cm 40x30, sporgenti cm 5, da collocarsi sulla facciata esterna di fianco all'ingresso dell'esercizio commerciale.
4. Per le installazioni segnaletiche consentite, inserite in centro storico, il Comune può provvedere anche con appositi piani d'arredo urbano.
5. E' ammessa l'installazione di pannelli didattici previamente autorizzati dai competenti uffici, finalizzati all'illustrazione dei monumenti e dell'ambiente urbano, nei quali siano contenuti il «logo» e le «comunicazioni» degli eventuali sponsor che partecipano all'iniziativa.
16. Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati all'interno del centro storico possono essere mantenuti in deroga alla presente disciplina speciale, purché non in contrasto con le norme del Codice della strada.
17. In centro storico è ammessa la collocazione di teli pubblicitari a copertura di ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro e recare, per gli edifici di interesse storico-architettonico, la restituzione fotografica/pittorica della facciata dell'immobile. Su detti teli è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari, di colore prevalentemente chiaro, per una superficie massima pari al 50% della superficie del telo.

### **Art.28 - Centro storico - Insegne - Tende - Targhe e Bacheche**

1. La collocazione e le caratteristiche delle insegne relative ai negozi e alle vetrine, nonché delle tende, targhe e bacheche, sono disciplinate dai criteri e prescrizioni per la valorizzazione dei caratteri ambientali della disciplina particolareggiata per gli interventi nel centro storico.

### **Art.29 - Altre zone tutelate**

1. Fatto salvo quanto riportato nel presente articolo, è vietata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari:
  - a) sugli edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico o in prossimità di essi (art. 49 D.Lgs 22/01/2004 n. 42);
  - b) nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'art. 134 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni ambientali;
  - c) nelle zone di rispetto panoramico ed ambientale: ZPS e SIC;
  - d) nelle aree cimiteriali e nelle fasce di rispetto cimiteriale;
  - e) sugli immobili (edifici e aree) di valore storico - ambientale definiti dalla strumento urbanistico vigente o in prossimità di essi.
2. Per quanto riguarda gli immobili definiti al comma 1, lettera e), per prossimità si intende la distanza - percepibile visivamente - non inferiore a 25 metri tra l'impianto pubblicitario e l'immobile o la propria area di pertinenza qualora questa sia fisicamente individuata.
3. Per le installazioni segnaletiche ammesse, inserite in zone omogenee ed unitarie, il Comune può provvedere anche attraverso appositi piani di arredo urbano.
4. La collocazione delle insegne di esercizio all'interno delle zone di cui al presente articolo è consentita alle seguenti condizioni:
  - a) le caratteristiche delle insegne sono disciplinate conformemente a quanto specificato all'art. 28 del Piano;
  - b) le insegne relative ai casi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) sono autorizzate secondo le procedure stabilite dal D.Lgs 22/01/2004 n. 42.

## CAPO VI

### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

#### Art.30 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è definito nel rispetto dei principi e delle modalità dettate dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato dal Consiglio Comunale.
2. Le attività inerenti all'istruttoria, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione sono considerate attività di un unico procedimento.
3. Qualora il procedimento unico comporti più fasi/attività gestite da differenti strutture, queste devono funzionalmente coordinarsi con il responsabile del procedimento unico. La responsabilità del procedimento unico è riferita alla struttura che predispone l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

#### Art.31 - Rapporti con l'utenza

1. Allo scopo di pervenire ad una sostanziale semplificazione del procedimento amministrativo, il Comune realizza interventi per la razionalizzazione dello stesso. In particolare, sono attivate misure dirette ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza, anche attraverso l'utilizzo di adeguati e moderni strumenti informatici e telematici.

#### Art.32 - Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

1. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs 30/04/1992, n.285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni
2. Entro i centri abitati di cui all'art. 2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario delle strade, se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. Fuori dai centri abitati, la domanda deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenze:
  - a) per le strade e le autostrade statali, alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici speciali per le autostrade;
  - b) per le autostrade in concessione, alla società concessionaria;
  - c) per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
  - d) per le strade militari, al comando territoriale competente.
4. L'attività pubblicitaria effettuata nelle aree di pertinenza della Rete Ferroviaria Italiana è soggetta alle prescrizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio.

#### Art.33 - Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata in carta legale al Settore IX° Sviluppo Economico Integrato del Comune; questa, sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un tecnico delegato alla presentazione ed al ritiro della pratica. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente nonché dagli allegati di cui all'art. 53 del DPR 495/92, e dovrà in ogni caso contenere:
  - Gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente oltre alla indicazione della titolarità all'effettuazione della richiesta;
  - L'indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa;
  - L'elenco degli allegati;
  - Per ogni singola installazione richiesta una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale nel senso di marcia, o se in aderenza a fabbricati, e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera unitaria la posizione richiesta.
2. Ogni domanda di autorizzazione di impianti pubblicitari deve essere riferita ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale ecc.) ed essere riferita, altresì, ad impianti pubblicitari collocati su un unico manufatto di sostegno. Essi dovranno essere individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Per le preinsegne è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

3. Ogni domanda relativa alle preinsegne deve riferirsi ad un sostegno già autorizzato e di proprietà del Comune oppure riguardare la richiesta di installazione per un nuovo sostegno che, qualora autorizzato, verrà posto in opera a cura e spese della ditta installatrice e affidato in gestione alla stessa ai sensi dell'art.13 del Piano.
4. Alla domanda vanno allegate:
  - Due planimetrie in scala adeguata tendenti ad individuare la posizione esatta del punto nel quale si richiede la installazione e le distanze significative rispetto agli incroci, segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro;
  - Due bozzetti quotati e con l'indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare;
  - Dichiarazione di stabilità ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n.495;
  - Ricevuta di versamento della metà delle spese di istruttoria e sopralluogo dovute in ragione del numero dei mezzi pubblicitari da installare;
  - Ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico.

### **Art.34 - Mezzi pubblicitari a carattere sanitario**

1. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario ai sensi della legge 5/2/1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie".

### **Art.35 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Settore comunale ricevente la domanda di autorizzazione provvederà a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo riportando il numero di protocollo attribuito alla richiesta e il nominativo del responsabile dello stesso procedimento amministrativo.
2. Il settore, entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda definisce il procedimento amministrativo concedendo o negando l'autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della documentazione è richiesta entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, e dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.
3. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio acquisire i seguenti pareri del VII° Settore Urbanistica, e della Polizia Municipale. I sopraccitati pareri, e quelli di altri settori comunali e/o Enti, potranno essere richiesti ogniquale volta sia ritenuto necessario dal responsabile del procedimento.
5. L'autorizzazione rilasciata comprende, con ciò sostituendola, quella prevista da eventuali altri Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa.
6. Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
7. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.
8. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
9. Per ogni domanda sarà rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari autorizzati che saranno individuati tramite la via di collocazione e il civico o la progressione chilometrica.
10. L'autorizzazione sarà in bollo ed avrà validità per tre anni.

### **Art.36 - Sostituzione e modifica del messaggio pubblicitario**

1. Il tempo di esposizione dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a mesi tre. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita. Per variazione di messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).
2. La procedura di cui al comma 1 non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Capo V.

### **aArt.37 - Voltura dell'autorizzazione**

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 60 giorni. La domanda deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

### **Art.38 - Termine di validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

### **Art.39 - Rinnovo dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto. Diversamente l'autorizzazione decade e l'installatore ha l'obbligo di rimuovere il cartello.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 53 del DPR 495/92 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano l'applicazione della procedura di cui all'art. 33.

### **Art.40 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
  - d) conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l'originale dell'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, fermo restando il disposto dell'art.55, comma 1, primo capoverso del DPR 495/92, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - 1 - amministrazione che rilascia l'autorizzazione: Comune di Trapani;
  - 2 - soggetto titolare;
  - 3 - numero dell'autorizzazione;
  - 4 - progressione chilometrica del punto di installazione;
  - 5 - data di scadenza dell'autorizzazione.
3. La targhetta di cui al comma 2 deve essere sostituita in caso di deterioramento della stessa nonché ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
5. Il titolare dell'autorizzazione del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta,

all'autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

### **Art.41 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
  - e) la mancata realizzazione dell'opera, comprensiva del messaggio pubblicitario, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal termine previsto per il rilascio;
  - g) il mancato rispetto del punto a) dell'art 40, se entro il termine stabilito dal Comune non si provvede ad effettuare i necessari interventi;
  - h) la disattivazione del messaggio pubblicitario o la copertura del mezzo per 90 giorni.
2. L'Amministrazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un congruo termine, decorso il quale la decadenza diventa efficace.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione, in particolare:
  - a) la realizzazione di opere o impianti di interesse pubblico;
  - b) la posa di impianti di segnaletica stradale;
  - c) l'installazione di impianti fissi per le affissioni, quando l'esecuzione dei suddetti interventi è incompatibile con il mantenimento del mezzo pubblicitario autorizzato. In generale, per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dei valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, il provvedimento di autorizzazione può essere revocato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7/8/90 n. 241/90.
4. In caso di decadenza o di revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione ai sensi dell'art. 40, nonché provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel ripristino stato. Rimane esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti del Comune.

## **CAPO VII**

### **SANZIONI**

#### **Art.42 - Sanzioni amministrative**

1. La violazione di specifiche disposizioni in materia di mezzi e impianti pubblicitari, ove la legge preveda espressamente la sanzione, è punita con l'applicazione della sanzione medesima.
2. Per violazioni alle norme del presente Piano si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art.43 - Rimozione dei mezzi pubblicitari**

1. La rimozione dei mezzi pubblicitari installati in violazione della normativa vigente è eseguita nei casi e nei modi previsti dal Codice della strada e dalle altre disposizioni vigenti

#### **Art.44 - Atti vietati**

1. E' vietato rimuovere, danneggiare o comunque manomettere i mezzi e gli impianti pubblicitari previsti nel presente Piano.
2. E' inoltre vietato:
  - a) effettuare pubblicità commerciale mediante distribuzione a mano, anche da veicoli, di volantini, depliant, campioni gratuiti di prodotti, sulle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - b) collocare volantini, depliant e simili sulle auto in sosta;
  - c) collocare cartelli, locandine, manifesti, avvisi pubblicitari di qualsiasi tipo sugli alberi, sulle siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonchè sui manufatti installati lungo le strade del territorio comunale;
  - d) effettuare qualsiasi tipo di pubblicità mediante il lancio di volantini da aeromobili o da veicoli.
3. E', altresì, vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità fonica riferita ad attività commerciali, effettuata in forma ambulante.
4. La pubblicità fonica è, comunque, sempre vietata all'interno del centro storico e nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti gli ospedali, case di cura e simili.

### **Art.45 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Piano e delle norme previste dal d. lgs. 285/92e del regolamento di attuazione DPR 495/92 e succ. modifiche ed integrazioni, sono demandati al Comando di Polizia Municipale, e al Settore Urbanistica del comune di Trapani. In particolare i suddetti uffici hanno l'obbligo di prevenire e/o sopprimere ogni abuso nelle forme e nelle modalità contemplate dal presente Piano e dalle altre norme nazionali, regionali o comunali.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art.46 - Norma transitoria**

1. I mezzi pubblicitari, già installati, devono essere adeguati alle norme del presente Piano entro il termine di un anno dall'entrata in vigore. Dopo tale termine dovranno essere rimossi tutti i mezzi in contrasto con le norme del presente Piano.
2. In deroga all'art. 39, le autorizzazioni, già rilasciate e scadute per mancato rinnovo nei termini, possono essere rinnovate per il triennio successivo a partire dalla data di rilascio del rinnovo, tramite presentazione di autocertificazione del titolare o del subentrante. La domanda dovrà recare obbligatoriamente il numero dell'autorizzazione scaduta e, possibilmente, la fotocopia del documento stesso.  
Tali domande sono comunque soggette al pagamento dei diritti di segreteria.  
Le nuove domande presentate ed attualmente in corso di istruttoria sono anch'esse soggette alla proroga di cui al comma 1.
3. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dal presente Piano occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

#### **Art. 47 - Deroghe e prescrizioni**

1. In presenza di eventi particolari l'Amministrazione Comunale potrà oscurare a propria cura e spese tutti gli impianti pubblicitari per un massimo di giorni 30 nell'arco di un anno senza che i concessionari o i titolari possano opporsi o reclamare indennizzo alcuno. L'Amministrazione Comunale, in questo caso, avrà l'obbligo di comunicare l'evento particolare mediante affissione all'Albo Pretorio del provvedimento di indicazione dell'evento e di avvalimento della clausola di cui sopra.
2. Per i particolari eventi di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà provvisoriamente installare o autorizzare l'installazione di ulteriori impianti pubblicitari ovvero riservarsi di utilizzare una percentuale massima del 20% degli spazi degli impianti pubblicitari esistenti.

#### **Art.48 - Entrata in vigore**

1. Il presente Piano entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.



**ALLEGATO A**

**DIMENSIONI MASSIME DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI  
ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

**TABELLA A**  
**DIMENSIONI MASSIME DEI CARTELLI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO**

INSEGNA D'ESERCIZIO	CENTRO ABITATO	Fuori centro Abitato	
		Perpendicolare al senso di marcia	Parallela al senso di marcia o aderenza fabbricato
Bandiera (art. 4.4.a, 4.4.b)	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
Frontale (art. 4.4.c)	10 m <sup>2</sup> con limite 10% Spf (2)	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (1)
Tetto o pensilina (art. 4.4.d)	10 m <sup>2</sup> con limite 10% Spf (2)	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (1)
Facciata (art. 4.4.d)	10% Spf (3)	6 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> (1)
Palina (art. 4.4.e)	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
Impianti di insegne (art. 4.3)	12 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
<b>CARTELLO</b> (art. 5)	18 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
(1) Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m <sup>2</sup> , è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m <sup>2</sup> , fino al limite di 50 m <sup>2</sup> .			
(2) Superficie massima di ogni insegna di esercizio, nel rispetto del limite di percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei mezzi pubblicitari Smp rispetto alla superficie del prospetto del fabbricato Spf pari a: Smp = 10% Spf			
(3) Superficie massima dell'insegna/e di esercizio (Smp) da collocare su un prospetto in funzione della superficie del medesimo pari a: Smp = 10% Spf			
Nel centro Storico prevalgono le disposizioni della relativa Disciplina particolareggiata			

**TABELLA B**  
**DIMENSIONI MASSIME DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**


MEZZI PUBBLICITARI	CENTRO ABITATO	Fuori centro Abitato	
		Perpendicolare al senso di marcia	Parallela al senso di marcia o aderenza fabbricato
<b>MANIFESTO</b>	dimensione UNI mq. 0,70 X 1,00		
<b>TARGHE DI ESERCIZIO</b>	cm 40 X 25	cm 40 X 25	cm 40 X 25
<b>TARGHE PUBBLICITARIE</b>	cm 50 X 50	cm 50 X 50	cm 50 X 50
<b>BACHECA</b>	mq 1,00	mq 1,00	mq 1,00
<b>IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE</b>	m <sup>2</sup> 18	m <sup>2</sup> 6	
<b>STRISCIONE (*)</b>	cm (L.S. X 100)	m <sup>2</sup> 6	
<b>STENDARDO</b>	m <sup>2</sup> 10	m <sup>2</sup> 6	
<b>VETROFANIA</b>	m <sup>2</sup> 4		
<b>TENDA</b>	m <sup>2</sup> 4		
<b>PREINSEGNA</b>	cm 125x25	cm 125x25	cm 125x25

(\*) L.S. larghezza strada

## ALLEGATO B

ALLEGATO B – Figura 1

---



Cartello TIPO 1

**PREINSEGNE DA COLLOCARE IN PROSSIMITA' DELLE  
AZIENDE SITE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI ATTIVITA'  
CONCENTRATE**


Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 8 preinsegne per supporto.

## ALLEGATO B – Figura 2

**Cartello TIPO 2**

**PREINSEGNE DA COLLOCARE ALL'INIZIO DI UNA STRADA POSTA ALL'INTERNO DELLA ZONA DI ATTIVITA' CONCENTRATE**

## Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm  
Tabella nome via 125x25 cm  
Preinsegne 125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 5 preinsegne per supporto.

ALLEGATO B – Figura 3

---



Cartello TIPO 3

**PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE  
URBANE ED EXTRAURBANE**

Dimensioni:


Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 6 preinsegne per supporto.

ALLEGATO B – Figura 4

---

**Cartello TIPO 1****PREINSEGNE DA COLLOCARE LUNGO LE STRADE-  
URBANE ED EXTRAURBANE DOTATE DI MARCIAPIEDI DI  
RIDOTTE DIMENSIONI**

## Dimensioni:

Altezza supporto 300 cm

Preinsegne 125x25 cm

Si prevede un numero massimo di 2 preinsegne per supporto.

**ALLEGATO C****ELENCO EDIFICI TUTELATI AI SENSI DEL D.Lgs 42/04****NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ESCLUSO IL CENTRO STORICO****Note**

Il presente elenco è puramente indicativo, in quanto occorre fare riferimento ai vincoli istituiti dal D.Lgs 42/04, ai singoli decreti assessoriali di vincolo e non comprende, infine, gli immobili vincolati "ope legis".

- 1) Palazzo delle Poste, P.zza V. Veneto;
- 2) Villa Margherita, Viale Regina Margherita;
- 3) Palazzo Ferrante, Via Vespri;
- 4) Villa Laura, Via Villa Rosina;
- 5) Palazzo S. Gioacchino già Riccio, tra C.so V. Emanuele e Via S Rocco;
- 6) Chiesa del "Carminello" S. Giuseppe, Via Garibaldi;
- 7) Palazzo Chiaramente, Via Badiella;
- 8) Casa e Torre Giudecca, Via Giudecca;
- 9) Casa Pons, già D'Angelo, Via Garibaldi;
- 10) Casa Ad ragna Portale, Via S. Francesco;
- 11) Portale del secolo XIV, Via Garibaldi;
- 12) Palazzo Melilli, Via Gallo;
- 13) Torre Carosio, Via delle Arti;
- 14) Palazzo Bulgarella, Via Orfeo;
- 15) Palazzo Ferro, C.so V. Emanuele;
- 16) Palazzo Alestra, Via S. Agostino;
- 17) Casa Pilati, Via Sette Dolori;
- 18) Facciata dell'ex Ospedale Civico, P.zza Lucadelli;
- 19) Palazzo Di Maggio, Via Bellini;
- 20) Palazzo Platamone, V.le R. Margherita;